



## **CONVENZIONE QUADRO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE**

**241/90**

**TRA**

l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria – legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Giuseppe Zimbalatti C.F. 80006510806, (PEC amministrazione@pec.unirc.it) di seguito anche “Università” o “Ateneo”,

**E**

Il Comitato Italiano Paralimpico, Ente con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato “CIP” o “Ente” e con sede in Via Flaminia Nuova n. 830, 00191 Roma, C.F. e P. IVA 14649011005, (PEC [presidente@pec.comitatoparalimpico.it](mailto:presidente@pec.comitatoparalimpico.it)), nella persona del Presidente nonché legale rappresentante, Avv. Luca Pancalli, munito dei poteri necessari alla firma della presente convenzione

Congiuntamente denominate anche “le Parti”

**PREMESSO CHE**

- l'Italia ha ratificato, con Legge n 18 del 2009, la Convenzione di New York del 2006 sui diritti delle Persone con Disabilità; dalla quale in particolare:
  - o all' art. 8 discende per l'Università e gli altri Enti di formazione, in quanto soggetti pubblici che assolvono alle funzioni ad esse assegnate dallo Stato che è parte della Convenzione, l'obbligo di promuovere programmi di formazione per l'aumento della consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti di queste ultime;
  - o all'articolo 30 (Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport) si prevede per quanto concerne le attività sportive per disabili che:  
*“... al fine di permettere alle persone con disabilità di partecipare su base di egualanza con gli altri alle attività ricreative, del tempo libero e sportive, debbano essere assunte*



*misure appropriate per:*

- incoraggiare e promuovere la partecipazione, più estesa possibile, delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;*
- assicurare che le persone con disabilità abbiano l'opportunità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a questo scopo, incoraggiare la messa a disposizione, sulla base di egualanza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;*
- assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi sportivi, ricreativi e turistici”;*
- Il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca del 22.10.2004, n. 270, all'art. 10, comma 5, lettere d) ed e), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento e gli stages presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;
- l'Ateneo promuove il diritto allo studio, la crescita culturale, professionale e sociale degli studenti;
- l'Ateneo, per il perseguitamento dei suoi fini istituzionali, considera essenziale lo sviluppo delle relazioni con altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca, nazionali, europee, internazionali ed estere, e favorisce i rapporti con istituzioni, formazioni sociali, imprese e altre forze produttive, in quanto strumenti di promozione della ricerca scientifica e canali di diffusione e valorizzazione dei suoi risultati
- uno dei compiti istituzionali del CIP è quello di favorire la diffusione dei valori paralimpici e la pratica dello sport tra le persone disabili, dando impulso a progetti di promozione ed avviamento alla pratica sportiva paralimpica sull'intero territorio nazionale, anche in accordo con Enti appartenenti all'universo scolastico ed universitario, al fine di condurre, attraverso la collaborazione fondata sulle specifiche competenze, un numero sempre crescente di persone



alla pratica sportiva, favorendo sia il recupero psicologico che quello funzionale del soggetto oltreché corretti stili di vita attraverso lo sport.

- la promozione e lo sviluppo di iniziative e progetti attraverso lo sport paralimpico favoriscono il massimo recupero e il mantenimento delle capacità residue della persona con disabilità, agevolando il perseguitamento di uno stato di salute incentrato sul modello bio-psico-sociale dell'I.C.F. raccomandato dall' O.M.S.
- è interesse comune delle Parti attuare percorsi condivisi volti, oltreché al benessere psico - fisico della persona attraverso la pratica sportiva, altresì alla diffusione della cultura e dei valori paralimpici in ambiente universitario;
- l'art. 15 della legge 241/90 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 11 commi 2 e 3 della medesima legge;
- il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico, nella seduta del 28 ottobre 2024, hanno approvato la sottoscrizione della presente Convenzione, preso atto del comune interesse delle Parti ad una collaborazione finalizzata ad assicurare agli studenti una adeguata padronanza di metodi e contenuti culturali e scientifici, e l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali anche del mondo paralimpico utili per l'inserimento nel mondo del lavoro;

**Tanto premesso e considerato, l'Università e il CIP stipulano quanto segue:**

## **ART. 1**

### **(EFFICACIA DELLE PREMESSE)**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

## **ART. 2**

### **(FINALITÀ)**

1. Il presente accordo intende promuovere e sviluppare un'azione coordinata e sistematica tra l'Università e il CIP.
2. Le Parti nel rispetto delle specifiche competenze e dei propri ruoli istituzionali intendono a titolo



esemplificativo e non esaustivo:

- a) orientare ed avviare all'attività sportiva le persone con disabilità che afferiscono all'Ateneo;
- b) sperimentare percorsi di collaborazione e iniziative che vedano coinvolte le persone con disabilità attraverso l'uso delle strutture messe a disposizione dall'Università, a condizione che sia garantito prioritariamente il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo nonché l'utilizzo, se già disciplinato, da parte del CUS;
- c) organizzare attività didattiche;
- d) attivare percorsi specifici di formazione per il conseguimento di crediti formativi
- e) favorire il conseguimento di qualifiche tecnico sportive in accordo con gli organismi sportivi paralimpici;
- f) elaborare e partecipare a progetti di ricerca anche a valere su programmi finanziati dall'Unione Europea o da altri enti nazionali e comunitari;
- g) sviluppare ogni altra attività in campo scientifico, educativo e culturale nei settori di interesse comune, quali seminari, master, convegni e gruppi di studio, sia a carattere occasionale che periodico, relativamente agli ambiti sopracitati o ad altri, preventivamente concordati.

### **ART. 3**

#### **(ACCORDI ATTUATIVI)**

- 1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti.
- 2. Le Parti, per il perseguitamento delle finalità di cui all'art. 2, si impegnano ad elaborare e/o modulare successivi accordi attuativi da sottoporre, ciascuna, ai rispettivi organi deliberanti per le debite approvazioni.
- 3. Detti accordi saranno principalmente orientati a sviluppare progetti per favorire l'avvio di iniziative sperimentali dirette a persone con disabilità e di inclusione, provvedendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
  - a) disciplinare il contenuto, la durata, i programmi e delle attività didattiche, dei percorsi specifici di formazione, applicando per eventuali tirocini formativi validi criteri per l'attribuzione di crediti;
  - b) elaborare i singoli progetti di ricerca nazionali, nonché quelli sviluppati su programmi finanziati



dall'Unione Europea o da altri enti, delineando con precisione le caratteristiche della partecipazione delle parti a tali progetti;

c) stabilire i criteri di organizzazione e le modalità di attuazione di ogni altra attività in campo scientifico;

d) concordare per ogni singola attività l'eventuale ammontare dell'onere economico a carico delle parti;

e) sviluppare lo svolgimento di attività di avviamento alla pratica sportiva con tecnici individuati dal CIP;

f) implementare l'avviamento e perfezionamento allo sport attraverso l'uso gratuito di spazi all'interno dell'Università, compresi quelli da adibire a sportello informativo, che devono essere agevolmente accessibili alle persone con disabilità;

g) favorire l'attivazione di un network per progetti italiani ed europei con il coinvolgimento di altre sedi universitarie, finalizzato allo sviluppo della pratica sportiva e all'inclusione.

4. Nei singoli accordi attuativi potrà essere prevista la costituzione di un gruppo di ricerca multidisciplinare.

5. Attraverso i suddetti accordi attuativi le parti disciplineranno altresì, se del caso, specifici aspetti relativi al trattamento dei dati personali, regolando i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso.

#### ART. 4

##### (COMMISSIONE PARITETICA)

1. Per lo sviluppo dei piani di intervento di cui agli artt. 2 e 3 collegati ad iniziative di interesse comune, viene istituita una Commissione paritetica i cui componenti saranno individuati con successivo provvedimento assunto singolarmente dalle parti.

2. Per le riunioni della Commissione non sono previsti compensi a carico delle Parti.

3. La Commissione, inoltre, potrà:

- curare la corretta applicazione della presente convenzione;
- esaminare i problemi connessi alla convenzione;



- prospettare le soluzioni più idonee in relazione ai problemi individuati;
- individuare i modi di diffusione delle informazioni relative alle attività congiunte.

## ART. 5

### (MONITORAGGIO)

1. L'Università ed il CIP collaboreranno, ognuno per le rispettive competenze, per definire step di verifica e il monitoraggio delle iniziative attuate, al fine di migliorare la qualità delle stesse.

## ART. 6

### (AZIONI)

1. Nella definizione delle progettualità l'Ateneo si adopererà per mettere a disposizione personale e locali idonei a permettere lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 e a promuovere il massimo coinvolgimento di studenti e di giovani comunque collegati all'ambiente universitario, da avviare allo sport paralimpico.
2. Il CIP si adopererà affinché vengano messi a disposizione tecnici qualificati per ciascuna delle discipline sportive per le quali verrà proposto il progetto/programma di avviamento concordato fra le Parti.
3. Il CIP si impegna, inoltre, a provvedere al tesseramento/adesione degli studenti e dei giovani atleti comunque collegati all'ambiente universitario, nonché dei tecnici partecipanti alle attività di avviamento allo sport.
4. Nel caso in cui venisse previsto uno sportello informativo, sarà cura del CIP, attraverso il Comitato Regionale, trasmettere all'Università i nominativi dei referenti del CIP Regionale che potranno presenziare durante l'orario di apertura e, inoltre, fornire l'elenco delle entità sportive paralimpiche (federazioni, enti di promozione e benemerite riconosciute) che potranno essere coinvolte all'interno dell'Ateneo, sulla base dei progetti di cui sopra.
5. Il CIP non è responsabile del personale individuato dall'Ateneo e per gli eventuali altri soggetti coinvolti dall'Ateneo, che agiscono sotto la esclusiva responsabilità di quest'ultimo.



## ART 7

### (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nel perimetro della propria autonomia e nel perseguitamento dei propri fini istituzionali, le parti mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi dei trattamenti dei dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, i dati anagrafici di tutti coloro che prendono parte alle attività previste nel presente accordo), raccolti e/o ottenuti ai fini dell'esecuzione della presente convenzione.
2. Le parti si danno reciproco atto che tali dati personali verranno trattati in ragione del loro rapporto corrente, inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati e conservati per il tempo strettamente necessario, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali ed eventuali obblighi di legge derivanti dall'esecuzione di questa Convenzione, nonché per l'eventuale tutela dei propri diritti in via giudiziale o stragiudiziale.
3. Le parti si impegnano pertanto, ciascuna per quanto di propria competenza e sotto la propria esclusiva responsabilità, a garantire che tali trattamenti si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso l'assolvimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati e l'adozione di modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali oggetto di trattamento e che i dati personali siano portati a conoscenza esclusivamente di personale e/o fornitori strettamente autorizzati e che non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.
4. L'Università prende inoltre atto che il CIP ha nominato un DPO è contattabile al seguente indirizzo mail [dpcip@pec.comitatoparalimpico.it](mailto:dpcip@pec.comitatoparalimpico.it) che può essere utilizzato anche per esercitare i propri diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
5. L'informativa fornita dall'Università è invece disponibile al link <https://www.unirc.it/privacy.php>

## ART. 8

### (TRASPARENZA)

1. Le parti in quanto Enti pubblici sono sottoposte alla normativa italiana e attuano ogni iniziativa nel



pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità evitando rigorosamente comportamenti corruttivi punibili nelle competenti sedi. Le parti, pertanto, si danno reciprocamente atto che tutte le attività poste in essere nei rispettivi ambiti di attività sono conformi a quanto stabilito dalla Legge 6.11.2012 n. 190 e ss.mm.ii. (contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) e dal d.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

#### **ART. 9**

##### **(CONTROVERSIE)**

1. Le controversie derivanti dall'interpretazione e applicazione della presente convenzione saranno risolte tramite tentativo di composizione bonaria.
2. Nel caso tale tentativo non abbia esito positivo, la controversia è devolute all'esclusiva competenza del Foro di Roma.

#### **ART. 10**

##### **(ENTRATA IN VIGORE, RINNOVO, RECESSO MODIFICHE E COMUNICAZIONI)**

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data di perfezionamento ed è valida fino al 31/12/2026.
2. È fatta salva la possibilità di approvare eventuali modifiche previo accordo scritto fra le parti autorizzato dai competenti organi deliberanti.
3. È prevista la possibilità di rinnovo della presente collaborazione. La volontà di rinnovo, che non può comunque essere tacito, è comunicata preferibilmente da ciascuna delle parti all'altra a mezzo di Posta Elettronica Certificata, almeno tre mesi prima della scadenza.
4. Ciascuna delle Parti può recedere in ogni momento dalla presente Convenzione, preferibilmente mediante preavviso di almeno 3 mesi, da inviare alle altre Parti mediante Posta Elettronica Certificata. Il recesso non produce effetto sulle attività in corso di esecuzione, le quali dovranno essere portate a compimento fatta salva diversa volontà delle parti.

Le comunicazioni tra le parti saranno effettuate per quanto riguarda il CIP attraverso l'Ufficio Statuti Regolamenti - Scuola e Università, e.mail :[legale.statuti@comitatoparalimpico.it](mailto:legale.statuti@comitatoparalimpico.it); per quanto riguarda



l'Università si farà riferimento all'Area Servizi agli Studenti – Settore Diversamente abili, pari opportunità, attività sportive e altri servizi agli studenti.

## ART. 11

### (FORMATO, IMPOSTE E NORMA DI RINVIO)

1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990 e s.m.i., anche per espressa accettazione della clausola sul Foro competente (art. 9), ed è assoggettata all'imposta di bollo se e nella misura stabilita dalla legge, che ciascuna delle parti assolve nella misura di un mezzo dell'importo totale.
2. La convenzione in oggetto sarà assoggettata a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR n. 131/1986, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.
3. Per tutto ciò che non è previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile e della legislazione vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Magnifico Rettore

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Prof. Giuseppe Zimbalatti

Il Presidente

Comitato Italiano Paralimpico

Avv. Luca Pancalli